

# COMUNE DI MONTALBANO JONICO

PROVINCIA DI MATERA



## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

*(Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 dell'1.03.2004 modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 30 del 9.05.2007)*

# Indice

## Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

### Capo II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 6 Denuncia dei decessi
- Art. 7 Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi
- Art. 8 Denuncia della causa di morte
- Art. 9 Casi di morte per malattie infettive diffuse
- Art. 10 Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 11 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
- Art. 12 Medico necroscopo
- Art. 13 Depositi di osservazione ed obitori

### Capo III – FERETRI

- Art. 14 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 15 Verifica e chiusura feretri
- Art. 16 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 17 Fornitura gratuita del cofano
- Art. 18 Segni distintivi e piastrina di riconoscimento

### Capo IV – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 19 Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 20 Nulla Osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 21 Inumazione di parti di corpo umano
- Art. 22 Nati morti e prodotti abortivi

### Capo V – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 23 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 24 Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Art. 25 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 26 Orario dei trasporti
- Art. 27 Norme generali per i trasporti
- Art. 28 Riti religiosi
- Art. 29 Trasferimento di salme prima del funerale
- Art. 30 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 31 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 32 Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 33 Trasporti per l'estero o dall'estero
- Art. 34 Trasporto di ceneri o resti
- Art. 35 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art. 36 Compiti del direttore dell'Istituto universitario per la restituzione dei cadaveri  
Destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

## Titolo II: CIMITERI

### Capo I – IL CIMITERO

- Art. 37 Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 38 Ammissione nel cimitero
- Art. 39 Trasferimento da un cimitero ad un altro

**Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art. 40 Disposizioni generali
- Art. 41 Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 42 Disposizioni campi comuni
- Art. 43 Sepolture private – Natura e concessione
- Art. 44 Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere
- Art. 45 Reparto speciale per prodotti abortivi
- Art. 46 Planimetria del cimitero – Custodia e aggiornamento

**Capo III – CAMERA MORTUARIA –SALA PER AUTOPSIE – OSSARIO COMUNE**

- Art. 47 Camera mortuaria
- Art. 48 Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 49 Sala per autopsie
- Art. 50 Ossario comune

**Capo IV – INUMAZIONI**

- Art. 51 Scavatura ed utilizzazione delle fosse – Inumazione
- Art. 52 Cippo
- Art. 53 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 54 Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età
- Art. 55 Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età
- Art. 56 Deposizione del feretro nella fossa

**Capo V – TUMULAZIONI**

- Art. 57 Tumulazione
- Art. 58 Deposito provvisorio
- Art. 59 Divieto di riapertura sepolture
- Art. 60 Cremazione cadaveri – Urne cinerarie e Cellette

**Capo VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 61 Esumazioni ordinarie
- Art. 62 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 63 Esumazione straordinaria
- Art. 64 Ossa provenienti dalle esumazioni
- Art. 65 Estumulazioni
- Art. 66 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 67 Raccolta delle ossa
- Art. 68 Oggetti recuperati
- Art. 69 Disponibilità dei materiali
- Art. 70 Norme igieniche

**Capo VII – POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 71 Orario del cimitero
- Art. 72 Disciplina dell'ingresso
- Art. 73 Divieti speciali
- Art. 74 Riti funebri
- Art. 75 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni
- Art. 76 Fiori e piante ornamentali
- Art. 77 Materiali ornamentali

**Titolo III - CONCESSIONI****Capi I – TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 78 Atto di concessione
- Art. 79 Sepolture per famiglie e collettività
- Art. 80 Durata delle concessioni
- Art. 81 Modalità di concessione
- Art. 82 Uso delle sepolture di famiglia o di collettività
- Art. 83 Tumulazione di resti mortali e ceneri

- Art. 84 Feretri di dimensioni eccezionali
- Art. 85 Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari
- Art. 86 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Art. 87 Termini per la costruzione dell'opera
- Art. 88 Tombe di famiglia di pregio artistico storico
- Art. 89 Divisione, subentri

#### Capo II – DIVISIONE – SUBENTRI - RINUNCE

- Art. 90 Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 91 Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 92 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 93 Rinuncia a concessione di manufatti di durata perpetua

#### Capo III – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE

- Art. 94 Revoca
- Art. 95 Decadenza
- Art. 96 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 97 Estinzione
- Art. 98 Concessioni speciali gratuite

#### Capo IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 99 Accesso al cimitero
- Art. 100 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di Ricordi funebri
- Art. 101 Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 102 Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 103 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 104 Orario di lavoro
- Art. 105 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti
- Art. 106 Vigilanza
- Art. 107 Mansioni del personale cimiteriale

#### Capo V – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 108 Funzioni – Licenza
- Art. 109 Divieti
- Art. 110 Esercizio dell'attività imprenditoriale
- Art. 111 Attività di intermediazione
- Art. 112 Elenco delle ditte
- Art. 113 Sanzioni

### Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

#### Capo I – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 114 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 115 Mappa
- Art. 116 Annotazioni in mappa
- Art. 117 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 118 Schedario dei defunti
- Art. 119 Scadenziario delle concessioni
- Art. 120 Operazioni cimiteriali

#### Capo II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 121 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 122 Cautele
- Art. 123 Concessioni pregresse
- Art. 124 Sepolture private a tumulazione pregresse mutamento del rapporto Concessionario
- Art. 125 Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

**Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la gestione dei cadaveri o di parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento resta ferma l'applicazione del vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/90.
3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

**Art. 2***Competenze*

1. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dalla presente normativa.
2. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutarie è attribuita al funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dalle vigenti norme in materia e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il responsabile del servizio si avvarrà della collaborazione dell'Azienda sanitaria locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso;
3. L'Azienda sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**Art. 3***Responsabilità*

1. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, per effettuare la tumulazione ovvero il trasferimento di salme, di resti mortali e ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate.

**Art. 4***Servizi gratuiti e a pagamento*

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'art.29 comma 1;
  - d) il trasporto funebre all'interno del Comune per le salme delle persone individuate dall'art.25;
  - e) l'inumazione in campo comune;
  - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) il feretro per le salme di persone di cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato dall'art.17;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che il Comune stabilisce con atto deliberativo.

**Art. 5***Atti a disposizione del pubblico*

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo e/o informatico il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni; tale registro, compilato cronologicamente dagli addetti, è a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e di chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

**CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI****Art. 6***Denuncia dei decessi*

- 1.- Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
  - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza,
  - da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
  - da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
  - dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
- 2.- L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3.- La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
- 4.- Il Sindaco, o per esso l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

**Art. 7***Denuncia decessi accidentali o delittuosi*

- 1.- Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
- 2.- Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero,
- 3.- Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempreché non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

**Art. 8***Denuncia della causa di morte*

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D. Leg.vo n° 230 del 17-3-1995, capo IX – sezione 1, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda sanitaria locale.

#### **Art. 9**

##### *Casi di morte per malattie infettive diffuse*

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda sanitaria locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

#### **Art. 10**

##### *Comunicazione decessi dovuti a reati*

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### **Art. 11**

##### *Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali*

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale.
2. L'Azienda sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 12**

##### *Medico necroscopo*

1. Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

#### **Art. 13**

##### *Depositi di osservazione ed obitori*

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e alla gestione dell'obitorio.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la presenza di persone estranee ed anche dei familiari dei defunti.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **Capo III - FERETRI**

#### **Art. 14**

##### *Deposizione della salma nel feretro*

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro .

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 15**

##### *Verifica e chiusura feretri*

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.16.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 16**

##### *Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - i) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - ii) le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - iii) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;
    - iv) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi degli art. 65, possono essere inumati nel rispetto delle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui al sub b) precedente;
  - d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km. è sufficiente il feretro di legno se destinato ad inumazione o la doppia cassa se destinato a tumulazione, secondo i requisiti costruttivi e strutturali di legge;
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.
3. Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.



Tabella riassuntiva dell'art. 16

|                              | a inumazione  | a tumulazione   | a cremazione  |
|------------------------------|---|---|---|
| nel Comune                   | legno con caratteristiche di scarsa durabilità                      | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | legno con caratteristiche di scarsa durabilità                      |
| da Comune a Comune <=100Km   | legno con spessore >= 25 mm.  | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | legno con spessore >= 25 mm.  |
| da Comune a Comune >=100Km   | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno, |
| morti per malattie infettive | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno  | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno  |

**Art. 17***Fornitura gratuita del cofano*

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 16 sub a), b) del comma 1 per salme di persone appartenenti a famiglie particolarmente bisognose o per le quali vi sia evidente disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato e dichiarato dai Servizi Sociali del Comune che potrà, a tal fine, servirsi di altri organi comunali. Sulla scorta di quanto accertato e dichiarato dai Servizi Sociali del Comune, il Responsabile del Servizio procede a determinare la gratuità del cofano.

**Art. 18***Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento*

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

**Capo IV - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO****Art. 19***Autorizzazione alla sepoltura*

1. L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.

**Art. 20***Nulla osta dell'autorità giudiziaria*

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

**Art. 21***Inumazione di parti di corpo umano*

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

**Art. 22***Nati morti e prodotti abortivi*

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**Capo V - TRASPORTI FUNEBRI****Art. 23***Modalità del trasporto e percorso*

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:
  - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
  - b) il tragitto fino al luogo dove si svolgono le esequie,
  - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
  - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all'occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

**Art. 24***Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri*

1. Per effettuare un funerale, i cittadini possono avvalersi del servizio offerto da una delle Ditte autorizzate operanti nel Comune, o fuori di esso, o dal Comune stesso, qualora questo ritenga di organizzare un servizio proprio.
2. Nel caso ci si avvalga dei servizi del Comune, il richiedente deve versare alla Tesoreria comunale l'importo del diritto fisso stabilito in tariffa.

**Art. 25***Trasporti gratuiti e a pagamento*

1. I trasporti funebri sono:
  - a) gratuiti a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente art.17;
  - b) a pagamento in ogni altro caso.

**Art. 26***Orario dei trasporti*

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. L'orario di ogni singolo trasporto viene fissato con provvedimento del Sindaco, secondo quanto stabilito nel precedente comma 1 dell'art.23.
3. Il trasporto gratuito di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta della Autorità giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

**Art. 27***Norme generali per i trasporti*

1. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art.16 del presente regolamento.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.
3. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90.
4. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.
5. Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige celermente al cimitero per il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

**Art. 28***Riti religiosi*

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

**Art. 29***Trasferimento di salme prima del funerale*

1. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione, prima che sia trascorso il periodo prescritto dalla legge, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo di trasporto chiuso e in modo che sia impedita la vista della salma dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme ai depositi di osservazione, alle sale anatomiche per autopsie e per consegna agli istituti di studio, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico Necroscopo, mediante indicazione scritta, dispone il trasferimento della salma all'obitorio.
4. Nel caso in cui la salma fosse in avanzato stato di putrefazione, il medico Necroscopo può ordinare, sempre in forma scritta, la chiusura del feretro e, ove occorra, il trasporto al cimitero. In questo caso, per effettuare la cerimonia funebre all'esterno del cimitero, è richiesta apposita certificazione medica.
5. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a cura del Comune, sempre che non sia richiesto, dagli interessati, di servirsi di mezzi speciali di trasporto, nel qual caso, sono subordinati al pagamento dei diritti stabiliti nella tariffa.

**Art. 30***Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività*

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 per eseguirne successivamente, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del servizio di igiene pubblica della Asl, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

**Art. 31***Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione*

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
2. Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
4. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.
5. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica di cui all'art. 15.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.
7. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 16, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
8. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.
9. Per le persone morte di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme dell'art. 30.
10. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

**Art. 32***Trasporti in luogo diverso dal cimitero*

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il dirigente del servizi di igiene pubblica della Asl, può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.

**Art. 33***Trasporti per l'estero o dall'estero*

1. Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 del presente Regolamento.

**Art. 34***Trasporto di ceneri e resti*

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità prevista dalla legge.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
4. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 60.

**Art. 35***Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche*

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

**Art. 36***Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche*

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

**Titolo II: CIMITERO****Capo I - IL CIMITERO****Art. 37***Disposizioni generali - Vigilanza*

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di legge.
2. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
  - a. Dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
  - b. Dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
3. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 11.
4. Per la tumulazione occorre inoltre il certificato rilasciato dal coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale.
5. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osservano le norme di cui al precedente art. 22.
6. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.
7. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.
8. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di custodia, previste dalla legge.
9. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**Art. 38***Ammissione nel cimitero*

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppelitte, all'atto della loro morte, nel cimitero comunale:
  - a) le salme, i resti mortali o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
  - b) le salme, i resti mortali o le ceneri di persone nate nel Comune;
  - c) le salme, i resti mortali o le ceneri di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza;
  - d) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e ad essi sono equiparati i conviventi stabili nel nucleo familiare;
  - e) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito all'art. 81.
2. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.
3. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa la assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti e le parti anatomiche, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

**Art. 39***Trasferimenti da un cimitero ad un altro*

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altri cimiteri, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.
2. Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:

- a) situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
- b) casi eccezionali adeguatamente certificati;
- c) in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti all'art.58;
- d) situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consigliare;
- e) situazioni di cui all'art. 66.

## **Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 40**

#### *Disposizioni generali*

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alle disposizioni di legge.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 41**

#### *Piano regolatore cimiteriale*

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della Asl.
3. Il piano viene elaborato tenendo conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si possono rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali sono previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale;
  - c) campi per sepolture private ad inumazione individuale;
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione privata e comunale);
  - e) cellette ossario;
  - f) nicchie cinerarie;
  - g) ossario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di ciascun cimitero.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione tipo sarcofago, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
  - a) superficie dell'area: cm. 220 per cm. 260
  - b) distanza dai viali e dalle altre sepolture: minimo cm. 50 su ogni lato
  - c) superficie coperta: rapporto di 100 su 100
  - d) altezza fuori del piano campagna: cm. 80.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per le sepolture private ad inumazione, le cui dimensioni non possono eccedere quelle previste dal successivo art. 42.
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

#### **Art. 42**

##### *Disposizioni campi comuni*

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Ogni fossa per inumazione avrà dimensioni cm. 80 x cm. 220 e profondità cm. 200 e saranno poste ad una distanza una dall'altra di cm. 50 da ogni lato.
2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni. Ogni fossa per inumazione avrà dimensioni cm. 50 x cm. 150 e profondità cm. 200 e saranno poste ad una distanza una dall'altra di cm. 50 da ogni lato.

#### **Art. 43**

##### *Sepolture private - Natura e concessione*

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Titolo III.
2. Esse possono consistere:
  - a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
  - b) nella concessione d'uso temporaneo, di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
  - c) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
  - d) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale (a sarcofago);
  - e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
  - f) nella concessione d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 44**

##### *Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere*

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.
2. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti «jure sanguinis».
3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

#### **Art. 45**

##### *Reparto speciale per prodotti abortivi*

1. Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.



**Art. 46***Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento*

1. L'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficio del Custode, deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.
2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti e comunque ogni qualvolta se ne dovesse ravvisare la necessità.

**Capo III - CAMERA MORTUARIA - SALA PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE****Art. 47***Camera mortuaria*

1. Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria e' costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, ed e' provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
- 3.- Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 13, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere.

**Art. 48***Caratteristiche camera mortuaria*

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

**Art. 49***Sala per autopsie*

1. Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

**Art. 50***Ossario comune*

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Capo IV - INUMAZIONI****Art. 51***Inumazione - Scavatura e utilizzazione delle fosse*

1. Le sepolture per inumazioni si distinguono in "comuni" e "private":
  - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione.
2. Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di cinque anni.
3. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 14 e 16 e le dimensioni di cui all'art. 42.
4. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

5. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
6. Le fosse utilizzate per l'inumazione non potranno essere coperte per una superficie eccedente i 2/3 della superficie delle fosse stesse da lastre di marmo o altro materiale impermeabile, ciò al fine di favorire il processo di mineralizzazione.

#### **Art. 52**

##### *Cippo*

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa le cui dimensioni non possono superare m. 0,80 di larghezza e m. 1,80 di lunghezza e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa stabilito dalla Giunta Comunale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità a quanto previsto dal regolamento del procedimento amministrativo.
6. L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Comune con apposito regolamento.

#### **Art. 53**

##### *Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento*

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 54**

##### *Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età*

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 55**

##### *Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età*

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

#### **Art. 56**

##### *Deposizione del feretro nella fossa*

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 53.
3. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

## Capo V - TUMULAZIONI

### Art. 57

#### *Tumulazione*

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o da concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,75 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Solo in caso di comprovata impossibilità a rispettare le predette misure per cause da certificare appositamente, le stesse potranno essere derogate comunque non al di sotto delle seguenti: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,70.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge.
5. In caso di traslazioni di salme da un loculo ad un altro, nell'ambito del Cimitero, qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo di destinazione, anche a causa delle dimensioni del rivestimento esterno di zinco, il trasferimento non può avvenire ed il feretro viene di nuovo tumulato nel loculo di provenienza. Le somme versate per la concessione del loculo vengono restituite al richiedente, detratte le spese relative al costo delle murature, del trasferimento e quelle relative al servizio della Asl.

### Art. 58

#### *Deposito provvisorio*

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
  - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
  - b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
  - c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo:
    - i) di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
    - ii) per coloro che hanno ottenuto in concessione una tomba realizzata dal Comune e stanno eseguendo i lavori di rifinitura;
    - iii) in ogni altro caso di effettiva e comprovata necessità, adeguatamente motivata, e disposta dal Sindaco;
2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti al comma 1.
3. I cimiteri ed i loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a dodici mesi. Il carattere di provvisorietà dovrà essere esplicitamente riportato nell'atto di concessione.
5. La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone d'utilizzo è calcolato in trimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, su richiesta del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'ufficio tecnico del Comune, può prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove i lavori siano stati ultimati, non abbiano avuto luogo ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida provvede ad inumare la salma in campo comune. Allo scopo di garantire l'attuazione di

tale provvedimento, per ciascuna salma, all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria, deve essere corrisposto il deposito cauzionale previsto nella tariffa.

8. Le salme di cui sopra, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo tumulate, se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.
9. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.
10. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati. Il deposito cauzionale viene rimborsato dopo la tumulazione definitiva delle salme.

#### **Art. 59**

##### *Divieto di riapertura sepolture*

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 60**

##### *Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette*

1. Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
4. Su richiesta degli interessati, per le ceneri, può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in un loculo, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

### **Capo VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 61**

##### *Esumazioni ordinarie*

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione
2. A cura di un incaricato del servizio di polizia mortuaria, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere ad una nuova inumazione oppure alla sua cremazione, previo l'intervento del Servizio Igiene e S.P. della locale ASL.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a maggio e da settembre a novembre compresi, di norma si escludono i mesi di dicembre e di gennaio e quelli di giugno, luglio ed agosto. Durante il periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di neve, o di precipitazioni di eccezionale intensità.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
5. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

#### **Art. 62**

##### *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*

1. E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali é prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa all'albo cimiteriale, con congruo anticipo.

#### **Art. 63**

##### *Esumazione straordinaria*

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Quando si tratta della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite previo parere preventivo e sotto controllo e prescrizioni del dirigente del servizi di igiene pubblica della Asl o di personale tecnico da lui delegato.

#### **Art. 64**

##### *Ossa provenienti dalle esumazioni*

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 34.
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità indicate nel comma 2 del successivo art. 69.
3. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal successivo art. 68.

#### **Art. 65**

##### *Estumulazioni*

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie .
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per un anno.
5. I feretri vengono estumulati dopo la scadenza, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali risultanti, secondo quanto previsto dall'art. 67, possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, previo parere del Servizio Igiene della locale ASL, esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni. Con il consenso dei famigliari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.
8. In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra ovvero fuori del Comune, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferiti; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o essere sistemate, a cura e spese degli interessati, in ossari o cinerari.

**Art. 66***Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento*

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.
4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.
5. L'ufficio di polizia mortuaria, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
  - a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 2° grado o affini di 1° grado, ad un loculo multiplo, purché una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
  - b) collocazione in tomba di famiglia;
  - c) trasporto in un Cimitero di altro Comune;
  - d) cremazione.
6. L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nei confronti delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl, dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.
7. Tutte le estumulazioni straordinarie saranno eseguite previo l'intervento del Servizio Igiene della locale ASL per le prescrizioni tecniche.

**Art. 67***Raccolta delle ossa*

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

**Art. 68***Oggetti da recuperare*

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia una da consegnarsi al richiedente l'altro da tenersi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso il termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

**Art. 69***Disponibilità dei materiali*

1. All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del Comune. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente relativa alle alienazioni.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica, con il compito di individuare i cimiteri, le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

#### **Art. 70**

##### *Norme igieniche*

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal coordinatore dell'Azienda sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### **Capo VII - POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 71**

##### *Orario del cimitero*

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'accesso al cimitero, fuori orario, è subordinato al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, che lo rilascia per comprovati motivi.
4. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentita.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Art. 72**

##### *Disciplina dell'ingresso*

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
2. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare l'accesso al cimitero con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e sottoscritta dal responsabile del servizio di igiene pubblica della Asl.

#### **Art. 73**

##### *Divieti speciali*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti;
  - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
  - j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del responsabile della Asl;
  - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme;
  - n) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
  - o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
  - p) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito dei cimiteri;
  - q) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 74**

##### *Riti funebri*

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 75**

##### *Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni*

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Nelle concessioni di proprietà comunale ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta, di materiale e colore stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di realizzazione dei loculi e riportato nell'atto di assegnazione. Sulla lapide può essere riportata una epigrafe, affissa una fotografia, un porta fiori ed una lampada. *Sui loculi di nuova costruzione assegnati in concessione, i concessionari devono obbligarsi ad apporre una lapide in pietra di Trani di colore giallo faraone. Tale obbligo sussiste anche per i concessionari in vita di loculi di nuova costruzione*
3. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, in ogni caso deve contenere le generalità del defunto e la data di morte, si possono aggiungere le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Vengono fatte rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte al cimitero.
7. E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.
8. Circa le eventuali dispute, dei parenti del defunto tra loro, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 122.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.



10. Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
11. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

#### **Art. 76**

##### *Fiori e piante ornamentali*

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha depositi. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di due giorni, dopo di che vengono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.
4. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.
5. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

#### **Art. 77**

##### *Materiali ornamentali*

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 69 in quanto applicabili.

### Titolo III - CONCESSIONI

#### Capo I – TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

##### Art. 78

###### *Atto di concessione*

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossaretti e cellette deve risultare da regolare atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 79.

##### Art. 79

###### *Sepulture per famiglia e collettività*

1. Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 41, l'uso di aree, oppure di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di Enti.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, compreso il presente Regolamento.
5. Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata della concessione;
  - c) i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro-tempore;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
6. Per le concessioni suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

##### Art. 80

###### *Durata delle concessioni*

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:
  - a) in massimo 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, salvo rinnovo;
  - b) **in massimo 30, 60 o 90 anni** per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo per quanto previsto dal successivo comma 6;
  - c) in massimo 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.
  - d) *il Comune potrà destinare parte dei loculi di nuova costruzione per concessioni in favore di persone viventi e per un massimo di quattro loculi per famiglia. Dette concessioni saranno assoggettate alle stesse modalità regolamentari adottate per le concessioni in favore di defunti.*
2. Per le concessioni di cui al comma 1 sub a) i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
3. Per le concessioni individuali di cui al comma 1 sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.
4. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.

5. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei Cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri vengono disperse rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.
6. All'atto dell'assegnazione di un loculo, il richiedente può scegliere la combinazione di una concessione, per una durata di 1 anno, ove ricorra quanto stabilito nel precedente art. 58 in caso di tumulazione provvisoria, con l'impegno di procedere, allo scadere di tale termine, al trasferimento della salma. In caso ciò non avvenisse, alla scadenza della concessione provvisoria, la concessione verrà automaticamente convertita per la durata di cui al precedente art. 80 comma 1 e sarà quindi dovuto il relativo intero importo di tariffa.
7. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo di cui al comma 1, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo particolari condizioni che non consentano il rinnovo stesso per revisione maglie o carenza posti.

#### **Art. 81**

##### *Modalità di concessione*

1. *la concessione di un loculo, come individuata nell'Art. 80, fatta eccezione per i loculi di nuova costruzione destinati a richiedenti in vita, può essere effettuata solo con la presenza effettiva della salma;* questo vale anche per gli ossari destinati ad accogliere i resti mortali, e le nicchie destinate ad accogliere e le ceneri.
2. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda e secondo la disponibilità sequenziale dei loculi; il richiedente non può scegliere tra le sepolture non ancora assegnate. La posizione del loculo, opportunamente numerata ed identificata, sarà riportata nell'atto di assegnazione.
3. Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto, nell'ambito del cimitero del Comune, in altre sepolture, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 58 o per traslazione definitiva in tomba di famiglia.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 82**

##### *Uso delle sepolture di famiglia o di collettività*

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 79, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato, nelle forme previste dalla legge, dall'interessato, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e dai conviventi stabili nel nucleo familiare.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
4. I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.
5. La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte le istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

**Art. 83***Tumulazione di resti mortali e ceneri*

1. In un loculo può essere tumulata, insieme alla salma, una cassetta di resti mortali. Tra il defunto titolare del loculo e quello che viene ospitato, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela fino al 2° grado o di affinità di 1° grado, o essere conviventi stabili nel nucleo familiare. Tale operazione è possibile solo se le dimensioni del loculo la consentono materialmente.
2. Nei casi in cui le dimensioni del loculo, in relazione al feretro ed alla cassetta tumulati, consentano materialmente di eseguire la tumulazione di un'altra cassetta, il numero di cassette è elevato a due. Le condizioni ed i vincoli di parentela descritti nel comma 1 devono sussistere anche per i resti o le ceneri del terzo defunto.
3. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.
4. Nelle tombe di famiglia possono essere tumulate due o più cassette, nello stesso loculo, anche in assenza di una salma intera.
5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

**Art. 84***Feretri di dimensioni eccezionali*

1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio di polizia mortuaria prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.
2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

**Art. 85***Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari*

1. Tutti i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.
2. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulati nello stesso loculo.
3. Per i loculi, rilasciati prima dell'entrata in vigore del DPR. n. 803/1975 in cui è stata eseguita la riduzione ad ossa del titolare della concessione, per permettere la successiva tumulazione di una salma, alla traslazione del defunto titolare del loculo, già ridotto a resti mortali, segue obbligatoriamente la traslazione della salma e degli altri resti mortali o delle ceneri, tumulate nello stesso loculo.

**Art. 86***Manutenzione, canone annuo, affrancazione*

1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc.. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle tombe di famiglia costruite dal Comune e nei loculi, ossari e cinerari, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti .
4. Il canone di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da un'altra che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per tutta la durata della concessione. La ripartizione percentuale delle due parti viene stabilita in tariffa.

**Art. 87***Termini per la costruzione dell'opera*

1. Le concessioni in uso di aree, e di tombe di famiglia realizzate dal Comune, per la destinazione di cui al comma 1 sub a) dell'art. 79, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 100 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data **del ritiro del provvedimento abilitativo dei lavori (permesso di costruzione)**, pena la decadenza.
2. Qualora l'area, o la tomba, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.
3. In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o i discendenti se sono più di uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome e la tomba viene intestata al nuovo concessionario. I discendenti, in accordo tra loro, per commemorare il defunto fondatore della tomba, possono fare richiesta di dedicare la tomba al primo richiedente, in questo caso particolare, sulla tomba può essere riportato il nome e cognome del defunto primo fondatore della tomba, invece di quello del concessionario che stipula l'atto.
4. Il concessionario dell'area per la costruzione di una tomba privata può chiedere all'Amministrazione concedente la cointestazione con altra persona, anche diversa da familiari, purché ciò avvenga prima dell'inizio dei lavori di costruzione. Tale richiesta dovrà ricevere esplicita accettazione ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione nonché la sottoscrizione del nuovo atto di assegnazione.

**Art. 88***Tombe di famiglia di pregio artistico storico*

1. Le tombe di famiglie decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.
2. La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono, sentita la Commissione Consiliare competente.

**Capo II – DIVISIONE – SUBENTRI - RINUNCE****Art. 89***Divisione, Subentri*

1. Più concessionari, di una tomba di famiglia, possono fare istanza per ottenere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una stessa concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 82 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 82 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante, scelto tra gli aventi diritto alla

concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione, come previsto nel comma 1 del presente articolo è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 79 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

#### **Art. 90**

##### *Rinuncia a concessione a tempo determinato*

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi comunali, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, le salme, i resti mortali o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma prevista nella tariffa in vigore per ogni loculo, ***fatta eccezione per la rinuncia dovuta a trasferimento in altro loculo comunale senza giustificato motivo.***
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 91**

##### *Rinuncia a concessione di aree libere*

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;
  - b) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione nemmeno in parte;
2. In tal caso spetta al concessionario rinunciante la restituzione per intero della somma versata per ottenere la concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 92**

##### *Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione*

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 1 sub a) dell'art. 78, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico cimiteriale del Comune, sentito il parere del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
4. Nel caso il concessionario manifesti la volontà di rinunciare alla concessione dell'area prima che sia stata pronunciata la decadenza dalla stessa, ricorrendone gli estremi ai sensi del successivo art. 94, il Comune ha la facoltà di accettarla; in tale caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, sarà rimborsato un importo pari al 50% delle somme originariamente versate, detratti gli eventuali oneri contrattuali e diritti di segreteria.

#### **Art. 93**

##### *Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua*

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi ed ossari, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri, in tal caso

spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. Per le tombe di famiglia eseguite a cura del concessionario, si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art.92.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Capo III – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE**

#### **Art. 94**

##### *Revoca*

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e viene concesso, per gli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente possibilmente nello stesso cimitero, o in mancanza di disponibilità, in un altro indicato dal Comune.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 95**

##### *Decadenza*

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta, fatto salvo quanto disposto dall'art. 81;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 82;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 87, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 86;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

#### **Art. 96**

##### *Provvedimenti conseguenti la decadenza*

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 97**

##### *Estinzione*

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 80, ovvero con la soppressione del cimitero.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

#### **Art. 98**

##### *Concessioni speciali gratuite*

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta municipale sentita la Commissione Consiliare competente.

### **Capo IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 99**

##### *Accesso al cimitero*

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 100**

##### *Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri*

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl ed eventualmente della Commissione Edilizia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni ulteriore loculo, del canone previsto in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di edilizia cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.



10. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### **Art. 101**

##### *Responsabilità - Deposito cauzionale*

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 102**

##### *Recinzione aree - Materiali di scavo*

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 103**

##### *Introduzione e deposito di materiali*

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e con i limiti e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, e comunque non oltre gli orari di apertura del cimitero. Nel cimitero sono ammessi esclusivamente i mezzi d'opera strettamente necessari per i tempi delle lavorazioni.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi, o comunque di interruzione dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. ...

#### **Art. 104**

##### *Orario di lavoro*

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni di sabato e festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

#### **Art. 105**

##### *Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti*

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
  - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 ottobre al 5 novembre;
  - b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

**Art. 106***Vigilanza*

1. Il responsabile del servizio di edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 101. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati, sospendendo il rilascio della cauzione.

**Art. 107***Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti*

1. Il personale addetto al servizio mortuario è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito del cimitero del Comune, espleta funzioni di custodia.
3. Il personale del cimitero vigila e controlla:
  - a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
  - b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
  - c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenze;
5. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
7. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**Capo II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI****Art. 108***Funzioni - Licenza*

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
  - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi delle salme;
  - d) effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto

funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

#### **Art. 109**

##### *Divieti*

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

#### **Art. 110**

##### *Esercizio dell'attività imprenditoriale*

1. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.
3. Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco chiaramente specificato il tipo di sepoltura relativo: tumulazione o inumazione.

#### **Art. 111**

##### *Attività di intermediazione*

1. E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.
2. E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

#### **Art. 112**

##### *Elenco delle ditte*

1. L'elenco delle ditte che hanno la licenza commerciale nel Comune di Montalbano Jonico viene esposto presso l'ufficio di polizia mortuaria e presso l'obitorio. L'elenco viene rinnovato periodicamente con le variazioni che si dovessero verificare.

#### **Art. 113**

##### *Sanzioni*

1. I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

**Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI****Capo I – DISPOSIZIONI VARIE****Art. 113***Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti*

1. All'interno del Cimitero principale del Comune, o in altro cimitero, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

**Art. 114***Mappa*

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Art. 115***Annotazioni in mappa*

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni :
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;
  - d) le generalità del concessionario;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
  - j) il cimitero.

**Art. 116***Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali*

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

**Art. 117***Schedario dei defunti*

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.
2. L'ufficio di polizia mortuaria tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per anno, i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.

## 3. Sul registro sono riportati:

- a) le generalità del defunto e la data del decesso;
- b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.

**Art. 118***Scadenario delle concessioni*

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

**Art. 119***Operazioni cimiteriali*

1. I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio di polizia mortuaria, che li subordina alle esigenze del servizio.
2. I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.
3. Il responsabile del servizio polizia mortuaria comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl competente per territorio.
4. I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.
5. E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengano a cimitero chiuso. Se tali operazioni vengono eseguite in cimiteri di grandi dimensioni, ove sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.
7. E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

**Capo II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI****Art. 120***Efficacia delle disposizioni del regolamento*

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del Regolamento precedente, può, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 86 hanno decorrenza a partire --- dall'entrata in vigore del presente Regolamento .
5. Gli adempimenti di cui all'art. 89, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro **4** anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**Art. 121***Cautele*

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc. ...) od una concessione (aere, loculi, ossari, ecc. ...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenute una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Art. 122***Concessioni pregresse*

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata, che non abbiano già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'Ufficio di polizia mortuaria.

**Art. 123***Sepulture private e tumulazioni pregresse- mutamento del rapporto concessorio*

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

**Art. 124***Rimesse di carri funebri - Norma transitoria*

1. Le rimesse dei carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.